



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE

così composta:

Dott. Giuseppe Lo Sinno	Presidente
Dott. ^{ssa} Carla Santese	Consigliere
Dott. Pierluigi De Nardis	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 6866** del **ruolo generale** degli affari contenziosi dell'anno **2017**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **15/03/2022**, vertente

TRA

CONSORZIO DI MARSIA (cf 80246550588) domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marco Morganti (c.f. MRGMRC63H18H501R), che lo rappresenta e difende;

APPELLANTE

c/

CONSORTI BRUNO (cf CNSBRN60T17H501P), **FRANCUCCI LILIANA** (FRNLLN29B44501V) e **CONSORTI MARCELLO** (c.f. CNSMCL56P30H501A) rappresentati e difesi dall'avv. Piero Sirena;

APPELLATI

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 4884/2017 emessa dal Tribunale di Roma in data 10/03/2017.

FATTO E DIRITTO

In primo grado Consorti Bruno, Liliana Francucci e Consorti





Marcello dopo avere premesso di essere stata destinatari della notifica di un decreto ingiuntivo di pagamento di quote consortili da parte del Consorzio di Marsia, introducevano innanzi al Tribunale di Roma domanda di revoca del decreto opposto e di annullamento delle presupposte delibere di approvazione dei bilanci sulla cui base era stato operato il piano di riparto.

Segnatamente, chiedevano: .1A. dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in giudizio del Consorzio opposto e la carenza di rappresentanza il Presidente del Consorzio; .1B. dichiararsi inesigibili le somme richieste per gli esercizi dal 2006 al 2012 in quanto le delibere di approvazione dei relativi bilanci erano state annullate in sede giudiziale nell'ambito della impugnativa proposta da altri consorziati; .1C. dichiararsi illegittimo il credito azionato perché afferente a servizi inesistenti; .1D. dichiararsi nulle le delibere adottate dalla assemblea dei delegati del Consorzio medesimo su cui era fondato il decreto opposto; .1E. dichiararsi prescritti i crediti vantati dal Consorzio; .1F. revocarsi, per tali effetti, il decreto ingiuntivo opposto previa statuizione della non debenza di alcuna somma per i titoli fatti valere con la domanda monitoria del Consorzio.

Sostenevano, nel merito, che la somma pretesa in pagamento a mezzo del procedimento monitorio di cui sopra non era dovuta in ragione del fatto che tutte le delibere impuginate sarebbero risultate affette da nullità in quanto afferenti a servizi e funzioni che il Consorzio di Marsia, ormai dal 2001, non svolgeva più né è legittimato a svolgere. Le predette delibere con i relativi piani di riparto pertanto dovevano ritenersi nulle nella parte in cui vengono approvate e quindi imputate ai consorziati pro-quota, le spese per sgombero neve, le spese di manutenzione e riparazione, le spese di gestione, i costi di amministrazione, ripianamento deficit e spese di vigilanza, in quanto aventi ad oggetto servizi inesistenti e comunque non di competenza del Consorzio bensì del Comune di Tagliacozzo.





Lamentavano, poi, che per come è strutturato il Consorzio, il singolo consorziato viene a trovarsi nell'impossibilità assoluta di venire a conoscenza delle delibere di approvazione del bilancio prima del momento in cui gli viene richiesto il pagamento delle quote consortili (per esercizio e per voce) i profili di illegittimità delle delibere, instavano per la declaratoria della loro nullità e, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo nello stesso contesto opposto.

Il Consorzio di Marsia si costituiva in giudizio contestando nel merito le eccezioni avversarie, rilevando:

- l'inammissibilità della impugnazione in sede giudiziale avendo riguardo al progressivo rilievo che: (a) le delibere di approvazione dei bilanci del Consorzio, giusta conforme previsione dello Statuto (art.29), erano suscettibili di impugnazione innanzi al Consiglio di Amministrazione. Con l'effetto che non era utilmente azionabile la procedura, affatto diversa, della impugnazione delle delibere dei condomini (disciplina utilizzabile per analogia esclusivamente ove non diversamente regolata la fattispecie dallo Statuto) ed inoltre (b) le liti tra Consorzio ed associato dovevano essere regolate, sempre per Statuto, da procedura arbitrale dettagliatamente regolata con tale contratto associativo (art.18).
- in ogni caso, l'inammissibilità della impugnativa dei relativi bilanci perché tardiva, avendo riguardo al rilievo che erano in atti le richieste di pagamento e di messa in mora che consentivano da tempo molto anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo di insorgere avverso le poi azionate delibere.

La causa è stata istruita solo documentalmente, quindi il Tribunale decideva con sentenza di accoglimento dell'opposizione.

Proponeva quindi appello il Consorzio Marsia riproponendo le difese già spiegate in primo grado.

Si costituivano gli appellati mediante comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto dell'appello.





Disposta la trattazione scritta la causa veniva trattenuta a decisione con ordinanza del 15 marzo 2022 con la quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

§§§

Quanto al primo motivo d'appello deve rilevarsi il difetto di interesse dell'appellante ad eccepirlo.

In vero, in proposito va sottolineato che per costante giurisprudenza, la clausola di compromesso non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo, perchè il conseguente difetto di giurisdizione attiene alla cognizione di una "controversia" e, quindi, presuppone il contraddittorio, assente nel procedimento monitorio e perchè l'eccezione di compromesso è facoltativa e non è rilevabile d'ufficio (tra le molte, Cass. n. 21550/2017; Cass. S.U. n. 19473//2016).

Pertanto una volta che una parte abbia deciso di non ricorrere alla procedura arbitrale ed abbia deciso di attivare il procedimento sommario non può, una volta intervenuta l'opposizione all'ingiunzione, la medesima parte eccepire l'incompetenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria che lui stesso ha adito.

La relativa eccezione di compromesso pertanto, in ipotesi, compete solo all'opponente e, in difetto, il giudizio rimane incardinato innanzi l'AGO.

Diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione che, in presenza di clausola compromissoria stipulata tra le parti, una volta promosso un giudizio in via ordinaria all'ingiunto non spetterebbe svolgere alcuna difesa in sede di opposizione una volta che a questi venga eccepita la clausola compromissoria.

Venendo al merito della vicenda, preliminarmente, occorre esaminare il terzo motivo d'appello con cui la sentenza di primo grado è criticata perché ha ritenuto suscettibile di declaratoria di invalidità le delibere consortili poste a base del monitorio sulla scorta della semplice affermazione che le stesse fossero state tutte medio tempore annullate dal tribunale anche se con sentenze non passate in giudicato.





Sostiene l'appellante che le sentenze che hanno annullato le delibere poste a base del ricorso per ingiunzione avrebbero natura dichiarativa e, in quanto tali, non esecutive.

Prosegue affermando che, a suo dire, coloro i quali, come gli appellati, non hanno partecipato al giudizio ove tale declaratoria di nullità è stata pronunciata non possono avvalersi degli effetti della medesima.

La censura non è condivisibile.


Preliminarmente è da dire che il giudicato può avere, ai sensi dell'art. 2909 cod.civ., oltre che una efficacia diretta nei confronti delle parti (nonchè dei loro eredi o aventi causa), anche una efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, può produrre conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti terzi, cioè rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando essi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione; nel caso in cui il giudicato spieghi effetti pregiudizievoli nei confronti di un terzo, questi può agire in giudizio per far valere l'ingiustizia nei suoi confronti di siffatta decisione (Cass. civ. Sez. II, 01/03/2007, n. 4864).

Ciò perchè il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (Cass. civ. Sez. II, 27/03/2007, n. 7523).

Ciò posto deve ritenersi che il motivo sia infondato.

Infatti il venir meno del titolo posto a base dell'ingiunzione emesso per la riscossione di contributi consortili, determina che il giudice deve accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto di tali contributi abbia perduto efficacia per essere stata, appunto, annullata in altro giudizio, atteso che non è richiedibile con il procedimento monitorio, il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla





tramite altra impugnazione giudiziale. (Cass. civ. Sez. I Ord., 22/11/2021, n. 35847; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 7427 del 14/05/2012; ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19938 del 14/11/2012; ; Cass.N. 4421 del 2007, ; Cass.n. 10027 del 2012, ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7741 del 24/03/2017).

Deve, pertanto, concludersi che il Tribunale abbia correttamente giudicato.

In base al principio della ragione più liquida restano assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come da prospetto che segue, in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà (contrastanti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti) e del valore dell'affare (*decisum*), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate:

Fase	Valori medi	Aumento	Compenso
Fase di studio	€ 1.080,00		€ 1.080,00
Fase introduttiva	€ 877,00		€ 877,00
Istruttoria/trattazione	€ 1.755,00		€ 1.755,00
Fase decisionale	€ 1.820,00		€ 1.820,00
Totale	€ 5.532,00		€ 5.532,00

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI





La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Consorzio Marsia nei confronti di Consorti Bruno, Liliana Francucci e Consorti Marcello contro la sentenza n. 4884/2017 del Tribunale di Roma dep. il 10.3.2017 ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

a) Rigetta l'appello

b) condanna il Consorzio di Marsia al rimborso, in favore di Consorti Bruno, Liliana Francucci e Consorti Marcello, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.532,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del Consorzio di Marsia di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso il giorno 18/11/2022.

Il Consigliere Estensore

Dott. Pierluigi De Nardis

Il Presidente

Dott. Giuseppe Lo Sinno

Arbitrato in Italia

